

**STRUTTURA**

*Dipartimento:* DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

*Direzione Regionale:* TRASPORTI

**PROPONENTE**

*Area:* TRASPORTO FERROVIARIO E AD IMPIANTI FISSI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Adeguamento tariffario relativo al sistema integrato "Metrebus Roma" e "Metrebus Lazio", adeguamento delle tariffe non integrate del servizio pubblico di trasporto su ferro gestito da Trenitalia S.p.A. e ATAC S.p.A. e su gomma gestito da Cotral S.p.A. e adeguamento delle tariffe delle linee interregionali.

OGGETTO: Adeguamento tariffario relativo al sistema integrato “Metrebus Roma” e “Metrebus Lazio”, adeguamento delle tariffe non integrate del servizio pubblico di trasporto su ferro gestito da Trenitalia S.p.A. e ATAC S.p.A. e su gomma gestito da Cotral S.p.A. e adeguamento delle tariffe delle linee interregionali.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

### **Su proposta dell’Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale.**

#### **VISTI:**

lo Statuto Regionale;  
il D.lgs. 19 novembre 1997, n 422;  
il D.lgs. 22 settembre 1999, n, 400;  
la Legge Regionale 12 gennaio 1991, n. 1;  
la L.R. 16 luglio 1998, n. 30;  
la L.R. 16 giugno 2003, n. 16;  
il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

#### Viste le proprie deliberazioni:

n. 8171 del 18/10/1994 con la quale è stata data attuazione all’integrazione tariffaria sul territorio regionale, modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 2608 del 05/04/1995, n. 10124 del 28/11/1995, n. 4838 dell’11/06/1996, n. 11243 del 27/12/1996, n. 3847 del 24/06/1997, n. 8550 del 23/12/1997, n. 7901 del 28/12/1998, 4583 del 06/08/1999, n. 2417 del 05/12/2000, n. 779 del 05/06/2001, n. 937 del 19/07/2002, n. 936 del 26/09/2003, n. 76 del 20/02/2007 e n. 229 del 04/04/2007;

## **PREMESSO**

Che le politiche per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale pongono al centro del sistema il potenziamento qualitativo del trasporto regionale e locale al fine di:

- conservare ed incrementare la quota degli spostamenti dei passeggeri sulla rete del trasporto regionale;
- conseguire un riequilibrio modale sulle brevi e medie distanze per ridurre la congestione ed assicurare uno sviluppo sostenibile nonché ecocompatibile dei territori regionali;

che uno degli obiettivi primari della Regione Lazio nel settore del Trasporto Pubblico Locale è quello di realizzare un sistema di mobilità sostenibile con particolare riguardo alle aree urbane e metropolitane per le quali si richiede l’attivazione di una serie di

misure che vanno dalla adeguata dotazione infrastrutturale, all'ammodernamento dei mezzi, alla maggiore efficienza gestionale nonché alla integrazione tariffaria;

che in tutta l'articolazione del sistema della mobilità è presente l'interesse per il cittadino-utente che viene collocato al centro dell'attenzione con l'obiettivo di mettergli a disposizione servizi che, in forza del livello di qualità offerto e di modelli tariffari che consentono la scelta più vantaggiosa, possa indirizzarlo verso il trasporto pubblico;

che ai sensi del titolo IV della legge regionale 1/1991, nonché dell'art. 30 bis, della legge regionale 30/1998 e ss. mm. e ii., la Regione determina le tariffe relative ai sistemi tariffari integrati e non integrati dei servizi di trasporto di propria competenza;

che ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 1/1991 la Regione, relativamente al sistema tariffario non integrato, stabilisce: il sistema tariffario, il prezzo di ciascun titolo e le altre condizioni per la emissione dei titoli di viaggio e per l'esecuzione del trasporto;

che attualmente nell'ambito della Regione è vigente il sistema tariffario integrato istituito con deliberazione n. 8171/1994 e successive modificazioni ed integrazioni denominato "METREBUS", distinto in "METREBUS Roma" e "METREBUS Lazio";

che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/1991 come sostituita dall'art. 43 della L.R. 16 del 2003, la Regione, relativamente al sistema tariffario integrato, stabilisce gli standard tecnici di riferimento per i singoli sistemi di gestione, emissione e validazione dei titoli, cui devono conformarsi i soggetti aderenti al sistema integrato "METREBUS";

## **PRESO ATTO**

che la Regione Lazio e Met. Ro. S.p.A. (oggi ATAC S.p.A.) hanno stipulato in data 31 ottobre 2007 un Contratto di Servizio, attualmente in regime di "prorogatio" che, ai sensi della normativa vigente, regola i rapporti tra i contraenti in merito all'esercizio del trasporto ferroviario di persone, in ambito regionale e locale, in attuazione degli articoli 8 e 19 del D. Lgs. 422/1997 e ss. mm. e integrazioni;

che la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. hanno stipulato in data 1 febbraio 2011 un Contratto di Servizio per gli anni 2009/2014 che, ai sensi della normativa vigente, regola i rapporti tra i contraenti in merito all'esercizio del trasporto ferroviario di persone, in ambito regionale e locale, in attuazione degli articoli 9 e 19 del D. Lgs. 422/1997 e ss. mm. e ii.;

che la Regione Lazio e Cotral S.p.A. hanno stipulato in data 28 ottobre 2011 un Contratto di Servizio che, ai sensi della normativa vigente, regola i rapporti tra i contraenti in merito all'esercizio del trasporto pubblico su gomma di persone, in ambito regionale, locale e interregionale, in attuazione del D. Lgs. 422/97 e ss. mm. e ii.;

## **TENUTO CONTO**

che le predette aziende di trasporto regionale, ATAC S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Cotral S.p.A., a seguito dell'incremento dei costi del lavoro e delle materie prime, hanno più volte sollecitato l'Amministrazione regionale a procedere all'adeguamento delle tariffe di trasporto integrate rimaste immutate dal 2003, delle tariffe non integrate rimaste immutate dal 2007 nonché delle tariffe dei servizi interregionali rimaste immutate dal 2000;

che il tasso ufficiale dell'inflazione programmata, come prevista dai DPEF del Governo, è incrementato di una percentuale pari a 15,7% per quanto concerne le tariffe integrate nel periodo dal 2003 al 2012, di una percentuale pari all'10,1% per quanto concerne le tariffe non integrate nel periodo dal 2007 al 2012 e di una percentuale pari al 23,5% per quanto concerne le tariffe delle linee interregionali, sia per i titoli di corsa semplice che per gli abbonamenti mensili, nel periodo dal 2000 al 2012;

che, con nota prot. 36963 del 3/11/2011, il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, ha trasmesso una proposta di manovra tariffaria da adottare sui diversi titoli di viaggio del sistema integrato "Metrebus" elaborata dalla Società ATAC, gestore del richiamato sistema integrato "Metrebus";

che nella richiamata nota l'ATAC ha quantificato i tempi necessari, da 7 a 12 mesi a partire dall'atto di approvazione della manovra tariffaria, per rendere attuabile la revisione tariffaria in termini di aggiornamento del software e dell'hardware del sistema di bigliettazione elettronica;

## **CONSIDERATO**

che si rende, quindi, necessario procedere agli adeguamenti tariffari relativi ai sistemi Metrebus Lazio, Metrebus Roma e delle tariffe non integrate, come previsto dall'art. 30 bis della legge n. 30/1998, dall'anno 2003 per quanto riguarda il sistema METREBUS, dall'anno 2007 per quanto riguarda le tariffe non integrate e dall'anno 2000 per quanto riguarda le tariffe delle linee interregionali e che detti adeguamenti tariffari sono diretti a garantire l'economicità di gestione e la copertura dei costi con i proventi dell'esercizio al fine di assicurare l'esigenza prioritaria di mantenere inalterato l'attuale livello di servizi e che pertanto occorre procedere all'adozione dei seguenti provvedimenti;

che a seguito di quanto sopra, per ciò che concerne le tariffe integrate del sistema METREBUS, occorre procedere all'adeguamento in base a quanto previsto dall'art. 30 bis della L.R. 30/1998 adottando il tasso di inflazione programmata prevista dai DPEF del Governo;

che per quanto attiene alle tariffe non integrate, occorre prendere in considerazione il solo parametro della inflazione programmata non avendo acquisito da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico gli elementi per il calcolo di tutti i parametri previsti dal metodo del “price cap”;

### **RITENUTO**

che gli adeguamenti tariffari possono essere definiti prendendo a riferimento il complessivo introito da tariffa stimato per l'anno 2011 e che quindi risulta possibile procedere ad incrementi tariffari differenziati dei singoli titoli di viaggio con il fine di tutelare i titoli normalmente utilizzati dal pendolarismo scolastico e lavorativo, garantendo, comunque, l'invarianza dell'introito complessivo che scaturisce dall'adeguamento al richiamato tasso di inflazione programmato dell'introito stimato per il 2011;

che per quanto concerne i titoli di viaggio si rende necessario:

- a) estendere la validità temporale del “BIT” da 75 minuti a 100 minuti, al fine di agevolare l'utente ad una maggiore fruizione del territorio dell' Area Metropolitana di Roma ed incentivare l'uso del mezzo pubblico; il titolo di viaggio sarà incrementato pro-quota sia in base all'inflazione programmata pari al 15,7% pari a €0,157, sia in base all'ampliamento della validità temporale pari a €0,33. Sul totale risultante pari a € 1,487 sarà applicato l'arrotondamento matematico ai 10 centesimi di euro;
- b) incrementare i titoli di viaggio Metrebus Roma giornalieri, settimanali e quelli con validità di tre giorni (BIG, BTI, CIS), mantenendo sostanzialmente immutata la proporzione tra detti titoli di viaggio e il BIT;
- c) incrementare gli abbonamenti mensili ordinari e impersonali Metrebus Roma in misura del 15,7% pari all'inflazione programmata, con arrotondamento matematico all'euro;
- d) incrementare l'abbonamento annuale Metrebus Roma ordinario del 8,7%, in misura ridotta rispetto agli altri titoli al fine di non gravare sugli utenti abituali del T.P.L, portando il rapporto rispetto all'abbonamento mensile da 7,66 volte a 7,14 volte;
- e) incrementare i titoli di viaggio relativi a METREBUS LAZIO (Abbonamento mensile, BIRG, BTR, CIRS) in maniera tale che i titoli validi per due zone siano equiparati ai corrispondenti titoli (Abbonamento mensile, BIG, BTI, CIS) del METREBUS ROMA;
- f) mantenere invariato il costo degli abbonamenti annuali del METREBUS LAZIO per incentivare l'uso del trasporto collettivo e non penalizzare l'utente pendolare;

### **CONSIDERATO**

che si rende necessario quantificare analiticamente gli adeguamenti tariffari del sistema METREBUS, delle tariffe non integrate nonché delle tariffe interregionali così come riportato nelle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed in particolare:

- Tabella “A” Sistema Integrato Metrebus Roma;
- Tabella “B” Sistema Integrato Metrebus Lazio;
- Tabella “C” Tariffe ferroviarie non integrate 39/8 Lazio e tariffa “Anello” delle linee esercite da Trenitalia S.p.A.;
- Tabella “D” Tariffe non integrate di trasporto su gomma regionale ed interregionale delle linee esercite da COTRAL S.p.A.;
- Tabella “E” Tariffa ferroviaria non integrata Roma – Civitacastellana – Viterbo, tratta extraurbana;
- Tabella “F” Tariffe non integrate di trasporto su gomma interregionale delle linee esercite da Compagnie private (titoli di corsa semplice);
- Tabella “G” Tariffe non integrate di trasporto su gomma interregionale delle linee esercite da Compagnie private (abbonamenti);

#### **CONSIDERATO ALTRESI'**

che al fine di favorire l'attività di contrasto delle irregolarità di viaggio sulla relazione Fiumicino Aeroporto - Roma e viceversa (evasione e elusione tariffaria in particolare nella fermata di Parco Leonardo) e per facilitare l'acquisto dei titoli di viaggio attraverso i canali di vendita, si rende necessario emettere nuovi titoli di viaggio con l'obiettivo di disciplinare il funzionamento della tariffa denominata “*I ter C*” e “*I ter D*”, valida sul servizio metropolitano FR1;

che, al fine semplificare e agevolare l'acquisto dei titoli di viaggio da parte degli utenti del Lazio, con origine o destinazione esterna all' "Anello", da e per Fiumicino Aeroporto si rende necessario emettere un nuovo titolo di viaggio il cui costo è calcolato sulla base delle percorrenze ferroviarie medie del territorio della Regione;

che al fine di risolvere le criticità suesposte vengono si propongono i seguenti interventi:

1. conferma della vigenza delle tariffe “*I ter A*” , “*I ter AI*” e “*I ter B*” pari rispettivamente a € 14,00, 15,00 e €115,00 (carnet da n° 10 titoli di viaggio), valide sulla relazione *non stop* Roma Termini - Fiumicino Aeroporto con il servizio “Leonardo express”;
2. conferma della vigenza delle tariffe “*I ter C*” e “*I ter D*” pari rispettivamente a €8,00 e €65,00 (carnet da n° 10 titoli di viaggio) valide sulle relazioni Anello – Fiumicino Aeroporto con il servizio Metropolitano;

3. applicabilità della tariffa chilometrica per i viaggi da e per Parco Leonardo, con esclusione della tratta Parco Leonardo – Fiumicino Aeroporto, per la quale si applicano le tariffe “*I ter C*” e “*I ter D*”;
4. istituzione del nuovo titolo di viaggio denominato tariffa “*I ter E*” di costo pari a €11,00 per i viaggi da e per Fiumicino Aeroporto, con utilizzo della linea FR1, e con origine o destinazione da tutte le stazioni del Lazio esterne all’ ”Anello”;
5. istituzione del carnet per la tariffa di cui al precedente punto, da n° 10 titoli di viaggio, denominato tariffa “*I ter F*” di costo pari a €90,00;
6. conferma del beneficio della tariffa chilometrica riservata ai residenti del Comune di Fiumicino per i viaggi da Fiumicino Aeroporto verso Parco Leonardo e le stazioni di Roma (e viceversa), con obbligo di esibizione del documento d’identità al personale di Trenitalia;
7. conferma del beneficio della gratuità a favore dei minori di anni 12, che viaggiano accompagnati da un adulto in possesso di titolo di viaggio di cui alle tariffe del gruppo “*I ter*”, valide per i viaggi per Fiumicino Aeroporto;

che le susesposte tariffe sono tutte riportate nella tabella “C” allegata alla presente deliberazione;

#### **TENUTO CONTO**

che le tariffe di cui alle richiamate tabelle A, B, C, D, E, F, G entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012;

che le Aziende dovranno dare adeguata pubblicità dell’intervento di adeguamento delle nuove tariffe e della istituzione dei nuovi titoli di viaggio in modo da assicurare l’effettiva conoscenza da parte degli utenti;

che i titoli di viaggio (BIT, BIG, CIS, BTI, BIRG, BTR, CIRS) venduti sino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere utilizzati dagli utenti sino al 29 febbraio 2012 e dopo tale data possono essere cambiati sino alla data del 31 maggio 2012;

che gli abbonamenti annuali rilasciati sino alla data del 31 dicembre 2011 conservano la loro validità fino alla loro naturale scadenza;

**VISTO** l’art. 30 bis, comma 4 della legge regionale n. 30/1998;

**VISTO** le tabelle A, B, C, D, E, F, G sopra riportate;

#### **DATO ATTO**

che secondo quanto previsto all’art. 45 comma 18 della L.R. 16/2003, le aziende di trasporto che nel Lazio effettuano il TPL sono tenute ad assicurare l’accesso gratuito sui mezzi alle Forze dell’Ordine ed altre categorie di cui al citato art. di Legge, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Tutto ciò premesso e considerato all’unanimità

## **DELIBERA**

1. di approvare gli adeguamenti tariffari sia del sistema METREBUS che delle tariffe non integrate, così come indicati nelle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed in particolare:
  - Tabella “A” Sistema Integrato Metrebus Roma;
  - Tabella “B” Sistema Integrato Metrebus Lazio;
  - Tabella “C” Tariffe ferroviarie non integrate 39/8 Lazio e tariffa “Anello” delle linee esercite da Trenitalia S.p.A.;
  - Tabella “D” Tariffe non integrate di trasporto su gomma regionale ed interregionale delle linee esercite da COTRAL S.p.A.;
  - Tabella “E” Tariffa ferroviaria non integrata Roma – Civitacastellana – Viterbo, tratta extraurbana;
  - Tabella “F” Tariffe non integrate di trasporto su gomma interregionale delle linee esercite da Compagnie private (titoli di corsa semplice);
  - Tabella “G” Tariffe non integrate di trasporto su gomma interregionale delle linee esercite da Compagnie private (abbonamenti);
  
2. adottare i sottoelencati provvedimenti tariffari al fine di favorire l’attività di contrasto delle irregolarità di viaggio sulla relazione Fiumicino Aeroporto - Roma e viceversa (evasione e elusione tariffaria in particolare nella fermata di Parco Leonardo) nonché semplificare e agevolare l’acquisto dei titoli di viaggio da parte degli utenti del Lazio:
  - conferma la vigenza delle tariffe “1 ter A” , “1 ter A1” e “1 ter B” pari rispettivamente a € 14,00, 15,00 e € 115,00 (carnet da n° 10 titoli di viaggio), valide sulla relazione non stop Roma Termini - Fiumicino Aeroporto con il servizio “Leonardo express”;
  - conferma la vigenza delle tariffe “1 ter C” e “1 ter D” pari rispettivamente a €8,00 e €65,00 (carnet da n° 10 titoli di viaggio) valide sulle relazioni Anello – Fiumicino Aeroporto con il servizio Metropolitano;
  - applicabilità della tariffa chilometrica per i viaggi da e per Parco Leonardo, con esclusione della tratta Parco Leonardo – Fiumicino Aeroporto, per la quale si applicano le tariffe “1 ter C” e “1 ter D”;
  - istituzione del nuovo titolo di viaggio denominato tariffa “1 ter E” di costo pari a €11,00 per i viaggi da e per Fiumicino Aeroporto, con utilizzo della linea FR1, e con origine o destinazione da tutte le stazioni del Lazio esterne all’ ”Anello”;

- istituzione del carnet per la tariffa di cui al precedente punto, da n° 10 titoli di viaggio, denominato tariffa “1 ter F” di costo pari a €90,00;
  - conferma del beneficio della tariffa chilometrica riservata ai residenti del Comune di Fiumicino per i viaggi da Fiumicino Aeroporto verso Parco Leonardo e le stazioni di Roma (e viceversa), con obbligo di esibizione del documento d’identità al personale di Trenitalia;
  - conferma del beneficio della gratuità a favore dei minori di anni 12, che viaggiano accompagnati da un adulto in possesso di titolo di viaggio di cui alle tariffe del gruppo “1 ter”, valide per i viaggi per Fiumicino Aeroporto;
3. le tariffe di cui alle richiamate tabelle A, B, C, D, E, F, G entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012;
  4. le Aziende dovranno dare adeguata pubblicità dell’intervento di adeguamento delle nuove tariffe e della istituzione dei nuovi titoli di viaggio in modo da assicurare l’effettiva conoscenza da parte degli utenti;
  5. i titoli di viaggio (BIT, BIG, CIS, BTI, BIRG, BTR, CIRS) venduti sino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere utilizzati dagli utenti sino al 29 febbraio 2012 e dopo tale data possono essere cambiati sino alla data del 31 maggio 2012;
  6. gli abbonamenti annuali rilasciati sino alla data del 31 dicembre 2011 conservano la loro validità fino alla loro naturale scadenza;

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.